
I titolari effettivi del Trust nel Registro Imprese

di [Ennio Vial](#)

Publicato il 21 Maggio 2018

Gli operatori sono in attesa del decreto ministeriale, da emanarsi entro il prossimo 4 luglio 2018, che deve fornire indicazioni sul nuovo adempimento relativo alla rilevazione dei titolari effettivi dei trust nel Registro delle Imprese. Al momento, tuttavia, non è dato conoscere alcuna anticipazione sul contenuto del decreto stesso...

Introduzione

Gli operatori sono in attesa del decreto ministeriale, da emanarsi entro il 4 luglio 2018, che deve fornire indicazioni sul nuovo adempimento relativo alla **rilevazione dei titolari effettivi dei [trust](#) nel registro delle Imprese**.

L'[art. 9 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#), entrato in vigore il 4 luglio 2017 disponeva infatti, che "Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 21, comma 5, del **decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, e successive modificazioni, è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto." La speranza è quella di ottenere attraverso il decreto indicazioni ulteriori su come si debbano identificare i titolari effettivi, atteso che il dato normativo potrebbe essere variamente interpretato.

Al momento non è dato conoscere alcuna anticipazione sul contenuto del decreto stesso[1].

Il titolare effettivo delle società

In base al **comma 1 dell'articolo 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231** [c.d. "[Antiriciclaggio](#)"], denominato "criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche", il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Per identificazione del titolare effettivo dei clienti diversi dalle persone fisiche si deve verificare la persona fisica o le persone fisiche alle quali, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta

dell'ente ovvero il relativo controllo.

Per le società di capitali:

- a. costituisce indicazione di **proprietà diretta** la **titolarità di una partecipazione superiore al 25 % del capitale del cliente**, detenuta da una persona fisica;
- b. costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la **titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente**, posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Proprietà diretta	Persona fisica che detiene una partecipazione superiore al 25 % del capitale
Proprietà indiretta	Titolarità mediante società controllate, società fiduciarie o per interposta persona di superiore al 25 %

E' previsto, inoltre, che quando risulti complicata l'individuazione univoca della proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo si configura nella persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo (**co. 3 art. 20**) dell'ente in forza:

- a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Se, anche seguendo le disposizioni del comma 3 sopra citato, risulti comunque difficile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, è necessario attribuire tale ruolo a chi detiene all'interno della società poteri di amministrazione o direzione.

E' opportuno che dell'iter di identificazione rimanga prova delle verifiche effettuate.

L'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese

L'**art. 21, comma 1** stabilisce che le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'**iscrizione nel Registro delle imprese** di cui all'**articolo 2188 del**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento